

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4741 di Giovedì 16 luglio 2020

Prassi di riferimento per l'attività del servizio di prevenzione e protezione

Una nuova prassi di riferimento fornisce indicazioni sulle attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008. Il documento e le attività e i compiti del SPP.

Milano, 16 Lug ? Nelle aziende il **servizio di prevenzione e protezione dei rischi** (SPP) si può definire come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori. Composto dal RSPP (Responsabile del Servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti), i componenti del SPP devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ed è lo stesso decreto all'art.33 comma 1 a declinare i vari **compiti generali** a cui il SPP deve provvedere:

1. "all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
6. a fornire informazioni ai lavoratori".

E dunque le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono "sia di tipo **tecnico** sia **gestionale, organizzativo e relazionale** e risultano **fondamentali per l'efficacia e l'efficienza dell'azione di prevenzione all'interno dell'organizzazione**".

A sottolineare in questo modo l'importante ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione e a fornire delle indicazioni metodologiche - "utili a orientare sia il Datore di Lavoro sia il Servizio di Prevenzione e Protezione, che interagiscono in un rapporto sinergico e fiduciario, nella stima di massima dell'impegno previsto per svolgere le attività pianificate e programmate, tenendo conto del livello di rischio, della dimensione dell'organizzazione e di eventuali altri fattori" ? è una nuova **Prassi di riferimento**, la **UNI/PdR 87:2020** dal titolo "**Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008**".

La prassi di riferimento fornisce, dunque, elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Ricordiamo che tale **prassi di riferimento** non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha firmato un accordo di collaborazione con UNI.

Inoltre le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, "tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate".

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- I contenuti della nuova prassi di riferimento UNI
- Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione
- Il controllo, la verifica delle misure e la gestione delle procedure
- L'indice del documento

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0656] ?#>

I contenuti della nuova prassi di riferimento UNI

Nella prassi di riferimento **UNI/PdR 87:2020** - elaborata dal Tavolo "Servizio Prevenzione e Protezione" condotto da UNI ? si individuano le **attività tipiche** che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide generalmente per tutte le realtà aziendali.

In particolare nella prima parte della UNI/PdR sono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, mentre nella seconda parte tali attività vengono organizzate adottando un **approccio strutturato per processi** che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.

La prassi di riferimento è dunque elaborata per delineare, "anche in un approccio sistemico, le **attività prevalenti** (indicative e non esaustive) da effettuare per dare attuazione ai compiti elencati nell'art. 33 comma 1 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 81/2008". E le attività sono raggruppate in "aree di intervento" che "facilitano una lettura tematica" e si articolano in "compiti" che concretamente "devono essere svolti dal SPP per conto di DL".

Si indica che **l'impegno e il tempo del SPP** da dedicare allo svolgimento delle attività, "dipende da diversi fattori: dimensioni aziendali, complessità/semplificata organizzativa, tipologia rischi presenti in relazione alla attività produttiva svolta dall'organizzazione/azienda, il contesto territoriale di riferimento, livello di conformità alle leggi e regolamenti e cultura organizzativa".

Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione

Rimandando ad un futuro approfondimento la presentazione dell'approccio per processi, ci soffermiamo oggi su alcune **attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione**.

In particolare i **compiti del SPP**, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sono dettagliati in una tabella ove sono elencate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP. Ne riprendiamo alcune parti.

Una prima area di intervento è l'**analisi del contesto organizzativo**.

È necessario "esaminare l'assetto organizzativo e la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi, aggiornare i documenti relativi a: nomine, designazioni e incarichi specifici degli addetti".

Questi i **compiti** relativi all'acquisizione e analisi della seguente documentazione:

- "Statuto della società/ente
- Delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Attribuzione degli incarichi a dirigenti e preposti
- Organigramma aziendale
- Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte all'interno dell'organizzazione
- Eventuali deleghe
- Nomine dei componenti del SPP, del medico competente, degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, ecc.
- Visura camerale".

Veniamo alla **individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione**. L'attività consiste nell'individuare "leggi e norme in materia di sicurezza applicabili al sistema e acquisire la documentazione tecnica, autorizzativa e certificativa per verificarne la rispondenza".

I compiti consistono dunque nella individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione, nell'aggiornamento legislativo e trasmissione delle informazioni con relativi suggerimenti operativi alle funzioni aziendali interessate e nella "acquisizione e analisi della documentazione (tecnica, autorizzativa e certificativa) relativa a:

- luoghi e ambienti di lavoro (agibilità, relazioni di adeguatezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell'All.4 D.Lgs. 81/2008, analisi ambientali, eventuali deroghe per lavori in seminterrati, notifica ex art.67 D.Lgs 81/2008)
- documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA prevenzione incendi, progetti approvati dai Comandi provinciali VVF, eventuali CPI ecc.)
- macchine, attrezzature, impianti e mezzi aziendali (dichiarazioni di conformità delle macchine, verbali di collaudo, manuali d'uso di manutenzione, verbali di verifica delle attrezzature di cui all'All. VII, ecc.)
- impianti tecnologici (dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra, verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verbale di verifica periodica dell'impianto in luoghi a rischio di esplosione, ecc.)
- sostanze e miscele (schede dati di sicurezza, documentazione sul rispetto delle norme REACH e CLP, analisi ambientali)
- formazione dei lavoratori (progetto formativo condiviso con l'OPP competente, registri e attestati dei corsi di formazione)
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori (protocollo sanitario elaborato dal medico competente, giudizi di idoneità, comunicazioni all'INAIL ? Organi di vigilanza, analisi statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, denunce di malattie professionali, ecc.)"
- gestione della sicurezza negli appalti (qualificazione delle imprese: acquisizione dei documenti previsti dall'art. 26. In aggiunta, possibile di richiesta di documenti come il DURC; scambio di informazioni con le imprese appaltatrici; verbali di coordinamento, ecc.)".

Veniamo all'area di intervento relativa alla **identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi** ("valutazione dei rischi al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR").

Questi i compiti relativi alla predisposizione/redazione/aggiornamento del DVR:

- "Analisi delle attività e dei processi, indagine di riscontro - sopralluogo
- Individuazione dei pericoli e indagine di riscontro - sopralluogo
- Valutazione dei rischi individuati e indagine di riscontro ? sopralluogo
- Sopralluogo nei luoghi di lavoro col medico competente e/o RLS
- Coinvolgimento del MC nelle attività di Valutazione del Rischio
- Acquisizione del protocollo sanitario dal medico competente predisposto sulla base della valutazione dei rischi (anche in occasione della riunione periodica, come da art. 35 D.Lgs. 81/2008) e degli eventuali registri di esposti".

Riguardo all'**individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare** ("definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR"), questi sono i **compiti** riportati nella tabella:

- "Individuazione delle misure tecniche-organizzative-gestionali per la riduzione o laddove possibile l'eliminazione dei rischi
- Elaborazione delle procedure di salute e sicurezza adottate/da adottare
- Elaborazione delle procedure per la gestione delle emergenze
- Predisposizione, unitamente al medico competente, delle procedure per la corretta gestione del primo soccorso".

Il controllo, la verifica delle misure e la gestione delle procedure

Veniamo poi all'importante "**attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia**".

Si tratta di "pianificare ed effettuare verifiche documentali e/o in sito per l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dell'uso dei DPI, degli impianti, della segnaletica e delle

procedure".

La tabella riporta indicazioni per le **verifiche** da svolgere riguardo a vari ambiti.

I luoghi di lavoro:

- "della relazione descrittiva del rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV D.Lgs.81/2008
- della validità della SCIA-CPI e/o del rispetto delle prescrizioni;
- delle relazioni relative ai monitoraggi degli agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici.

Le attrezzature di lavoro:

- del censimento attrezzature marcate CE o conformi all'allegato V D.Lgs.81/2008;
- della adeguatezza delle attestazioni e delle dichiarazioni;
- della verifica periodica dell'adeguatezza;
- della manutenzione periodica ai dispositivi di sicurezza;
- del censimento delle apparecchiature a pressione, gas, vapore, riscaldamento, sollevamento;
- delle eventuali omologazioni e delle verifiche periodiche.

L'uso dei DPI e DPC:

- dell'idoneità dei DPI e dei DPC.

Gli impianti e le apparecchiature elettriche:

- delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e delle denunce dell'impianto di messa a terra, degli impianti in aree a rischio di esplosione (Direttiva ATEX) e degli impianti a protezione delle scariche atmosferiche
- dell'effettuazione dei controlli periodici e delle verifiche periodiche in impianti di messa a terra, in zona ATEX e protezione scariche atmosferiche.

La segnaletica di sicurezza:

- dell'idoneità della segnaletica di sicurezza (orizzontale, verticale, acustica, luminosa, tattile, verbale e gestuale).

Le procedure:

- dell'adeguatezza di procedure e/o istruzioni operative e/o quant'altro necessario a disciplinare emergenze ed evacuazioni, lavori in spazi confinati, lock-out tag-out (LOTO), lavori elettrici, lavori in quota, lavoro isolato, consegna e manutenzione dei DPI, attività di aggiornamento dei registri (antincendio, ecc.).

Rischio da stress lavoro-correlato:

- dei passaggi previsti dalla Intesa della Commissione Consultiva Permanente (Lettera circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2010 e s.m.i.) e del percorso metodologico adottato dalla azienda per la valutazione di questo specifico fattore di rischio.

Rischi legati a differenze di genere, età, provenienza geografica e specificità contrattuali:

- della presenza di adeguate informazioni legate a queste caratteristiche dei lavoratori che necessitano di misure di prevenzione e protezione mirate".

Chiaramente il documento indica che le attività di verifica indicate "sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo".

Veniamo, infine, brevemente alla **gestione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne e di rapporto con le autorità e i fornitori**.

Il documento si sofferma sui compiti relativi alle seguenti attività:

- Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo
- Fornire assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi infortunistici
- Esaminare ed aggiornare la documentazione della sicurezza in caso di fornitura di beni e servizi (DUVRI)
- Rapportarsi con gli uffici legali e/o acquisti, ecc. nonché partecipare alle riunioni di coordinamento in caso di cantieri interni all'azienda
- Gestire i DPI

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che, riguardo alle attività tipiche e ai compiti del SPP, si sofferma anche su:

- Gestione delle procedure inerenti i processi di formazione, comunicazione (interna ed esterna), informazione, consultazione e partecipazione
- Riesame periodico, analisi e valutazione dei dati di monitoraggio e controllo. Rilevazione di non conformità, infortuni, incidenti e anomalie
- Identificazione delle azioni correttive e migliorative ai fini del miglioramento continuo

L'indice del documento

Concludiamo pubblicando l'indice della prassi di riferimento **UNI/PdR 87:2020**:

SOMMARIO

INTRODUZIONE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4 PRINCIPIO

5 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 7

5.1 ATTIVITÀ TIPICHE 7

5.2 APPROCCIO PER PROCESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SPP

6 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO ANNUO DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

APPENDICE ? STIMA DELL'IMPEGNO ANNUO PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), "[Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008](#)", Prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020, ratificata dal Presidente dell'UNI il 29 giugno 2020 con accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed elaborata dal Tavolo "Servizio Prevenzione e Protezione" condotto da UNI e costituito dai seguenti esperti: Gaetano Fede, Annamaria Baieli, Michele Buonanno, Marco Nardini, Rocco Sassone, Giannunzio Sinardi, Mariarosaria Spagnuolo e Alessio Toneguzzo (formato PDF, 1.41 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

[Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"](#).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it